

di obbligazioni "G.H.I. Petrolio 6% 1956" allo stesso prezzo di acquisto di £ 925,20, oltre conguaglio interessi dal giorno del godimento, 1° luglio 1956, al giorno della cessione.

L'operazione sarebbe, peraltro, subordinata alle necessarie autorizzazioni ministeriali previste dall'art. 3 della legge costitutiva del Fondo.

Del perfezionamento dell'operazione verrà data comunicazione al Comitato del Fondo.

Quanto sopra si espone per le decisioni del caso.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di sua competenza.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella adunanza in data odierna, approva.

7. Richieste di mutuo da parte di Comuni -

Il Direttore generale legge il seguente rap-